



# *Il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

## **IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il comma 6 dell'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriere o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

VISTO il comma 8-bis del medesimo articolo 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia

digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

VISTO il comma 8-ter del medesimo articolo 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

VISTO il comma 6-bis del medesimo articolo 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il comma 5 dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;

VISTE le *“Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema*

SIOPE+” emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le “*Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+*” pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalità di accesso alla banca dati SIOPE;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l’adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

TENUTO CONTO delle proposte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell’UPI e dell’ANCI concernenti l’individuazione degli enti da coinvolgere nella sperimentazione, di cui è stata verificata la disponibilità dell’Istituto tesoriere di partecipare alla sperimentazione;

SENTITA L’Agenzia per l’Italia digitale che, nella Determinazione n. 166 del 2017, ha espresso parere favorevole;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione dell’8 giugno 2017, ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- a) che in fase applicativa del decreto siano recepite le prescrizioni in corso di definizione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale;
- b) che il prossimo settembre sia convocata una riunione di verifica della sperimentazione, al fine di individuare eventuali miglioramenti per l’avvio a regime, e valutando anche l’ingresso di altre Regioni, con modalità di partecipazione flessibili;
- c) che l’attuazione del progetto sia accompagnata, mettendo a disposizione ulteriori risorse finanziarie.

# DECRETA:

## Articolo 1 (Sperimentazione di SIOPE+)

1. Dal 1° luglio 2017 è avviata la sperimentazione, della durata di sei mesi, avente ad oggetto lo sviluppo della rilevazione SIOPE disciplinata all'articolo 14, commi 6 -11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito denominata SIOPE+, volta a:

- a) verificare la rispondenza di SIOPE+ alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, con particolare riferimento ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;
- b) verificare gli effetti per il sistema dei pagamenti pubblici, in particolare per gli enti di minore dimensione, derivanti dall'adozione obbligatoria dell'ordinativo informatico (OPI) definito dalle *“Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+”* emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), e dagli adempimenti previsti dalle *“Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”* pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- c) individuare eventuali criticità della rilevazione SIOPE+, per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

2. Partecipano alla sperimentazione di cui al comma 1 i seguenti enti:

- a) la Regione Lombardia, compresa la gestione sanitaria di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, se istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) la Provincia di Taranto;
- c) i Comuni di Canda (RO), Grottaferrata (RM), Mantova, Venezia, e Villasanta (MB). I comuni di Grottaferrata, Canda e Villasanta sperimentano il servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concernente la trasmissione dell'OPI all'infrastruttura di SIOPE+

gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Per partecipare alla sperimentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli enti di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPa, all'indirizzo di posta elettronica [igepa.relcassa@mef.gov.it](mailto:igepa.relcassa@mef.gov.it), la delibera della Giunta concernente l'adesione alla sperimentazione disciplinata dal presente articolo.

4. Nel corso della sperimentazione, gli enti di cui al comma 2, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure SIOPE+, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "*Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+*" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "*Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+*" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

5. Dal 1° luglio 2017, i tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 2 che hanno superato il collaudo delle procedure di SIOPE+ non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse dai predetti enti con modalità differenti da quelle previste al comma 4.

6. Dal 1° luglio 2017 le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure SIOPE+, anche per la regolarizzazione di incassi e pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione e per l'annullamento o rettifica di titoli emessi prima della medesima data, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere.

7. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed

esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, nel corso della sperimentazione, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del medesimo decreto. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

8. Ciascun ente di cui al comma 2 individua il proprio referente per la sperimentazione e il suo sostituto, e comunica il loro nome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPa, all'indirizzo di posta elettronica [igepa.relcassa@mef.gov.it](mailto:igepa.relcassa@mef.gov.it), unitamente alla delibera di cui al comma 3.

9. In considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione può essere estesa ad ulteriori enti proposti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

## Articolo 2 (Avvio a regime di SIOPE+)

1. Tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 1, dal 1° gennaio 2018 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le *“Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+”* emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le *“Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”* pubblicate il 10 febbraio

2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

2. Dal 1° ottobre 2017 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono estesi anche alla gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e agli organismi per gli interventi europei di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4. I tesoriери e i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dal medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel medesimo esercizio, sono effettuati con le modalità previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere.

6. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

7. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.

8. Non oltre il 31 ottobre del 2017, gli enti di cui al comma 1 possono comunicare all'indirizzo di posta elettronica [servizio.opi.rgs@mef.gov.it](mailto:servizio.opi.rgs@mef.gov.it) l'adesione al servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, concernente:

- a) la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- b) la trasmissione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli enti di cui al comma 1 trasmettono la richiesta di avvalersi del servizio di cui al comma 8 all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it, con almeno due mesi di anticipo.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la rilevazione SIOPE+ può essere estesa alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 che lo richiedono, previa verifica delle condizioni tecniche che lo consentono.

### Articolo 3 (Accesso al SIOPE)

1. I dati SIOPE sono accessibili con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente l'accesso alla banca dati SIOPE.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'articolo 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 14 giugno 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato: Daniele Franco